



Comune di Clavesana

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13

OGGETTO:

T.A.R.I. - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE NUOVE SCADENZE RATE.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero, nella sala polivalente presso gli Uffici Comunali siti in Clavesana – Fr. Madonna della Neve, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GALLO Luigi - Presidente	Sì
2. CICCONE Luna - Assessore	Giust.
3. BIANCO Andrea - Consigliere	Sì
4. BONINO Giovanni - Vice Sindaco	Sì
5. GHIGLIANO Mauro - Consigliere	Sì
6. MADONNO Giovanni - Consigliere	Giust.
7. ROVERE Luigi - Consigliere	Sì
8. ASCIONE Vincenzo - Consigliere	Giust.
9. OCCELLI Giancarlo - Consigliere	Sì
10. CARBONE Mauro - Consigliere	Giust.
11. FERRUA Debora - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Francesca RICCIARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO Luigi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. »

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 giugno 2020.**»*

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»*

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento

vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere eventualmente ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 38 del 18-12-2018 con cui era stato approvato il piano finanziario e le relative tariffe della TARI per il 2019 ;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dall'amministrazione provinciale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC sezione TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 12-07-2014 e s.m.i. che disciplina anche l'impianto e le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con deliberazione consiliare n. 20 in data 28.04.2016 e s.m.i.;

Dato atto che con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 art. 107 e s.m.i., il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è differito al 31 luglio 2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie e Servizi Fiscali.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ex art. 49 TUEL 267/00 dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

Presenti e Votanti n.7

Voti favorevoli n.7

Voti contrari n.0

Astenuti n.=

DELIBERA

1) Di confermare, per quanto riportato nelle premesse, le tariffe della TARI adottate con deliberazione del C.C. n. 38 del 18-12-2018 per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

2) Di riservarsi la facoltà di effettuare conguagli con la terza rata di bollettazione della Tari, qualora vi siano differenze tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019; tali conguagli potranno eventualmente anche essere ripartiti in tre anni, a decorrere dal 2021.»;

3) Di stabilire per l'anno 2020 le scadenze di versamento per la TARI (tributo servizio rifiuti) come segue:

31 LUGLIO 2020 (1^ rata di acconto),

30 NOVEMBRE 2020 (2^ rata di acconto),

18 FEBBRAIO 2021 (saldo ed eventuale conguaglio);

4) Di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dall'amministrazione provinciale di Cuneo per l'anno 2020;

5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°; del D.Lgs. n.267/2000.

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
GALLO Luigi

Il Membro Anziano
Firmato Digitalmente
CICCONE Luna - Assessore

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Francesca RICCIARDI

6) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

6.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE

(e' dato dalla superficie * correttivo dato da n.componenti nucleo)

Definizioni:

TFd(n,S)=Tariffa fissa utenze domestiche

n = n.componenti nucleo familiare

S = superficie abitazione

$$TFd(n,S)=Quf * S * Ka(n)$$

Quf = quota unitaria €/m2 determ. Tra costi fissi attrib.a utenze domestiche e sup.totale corretta da coefficiente di adattamento (Ka)

$$Quf=Ctuf/Sommatoria S(n) * Ka(n)$$

Ctuf = costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

Ka = coefficiente di adattamento in base alla reale distrib.di superfici e n. componenti

Per il Calcolo del Quf si devono determinare le superfici adattate al coefficiente

UTENZE DOMESTICHE AL NETTO DELLE RIDUZIONI E DELLE ESENZIONI

Categoria	Superficie	Ka base	Ka utilizzato	Superficie adattata	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	18.597,59	0,84	0,84	15.320,42	0,40119	7.916,05
Utenza domestica (2 componenti)	26.359,61	0,98	0,98	25.341,44	0,46799	12.101,57
Utenza domestica (3 componenti)	29.320,40	1,08	1,08	29.518,99	0,51574	14.096,41
Utenza domestica (4 componenti)	8.805,50	1,16	1,16	9.946,88	0,55395	4.750,07
Utenza domestica (5 componenti)	1.849,00	1,24	1,24	2.181,16	0,59215	1.041,59
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	2.872,80	1,30	1,30	3.734,64	0,62080	1.783,43
				86.043,53		41.089,12

e quindi il Quf (quota unitaria €/m2) risulta essere di :

Quf = Ctuf / Sommatoria S (n) * Ka(n)				Quf (Euro/m2)
41.089,43	/	86.043,53	=	0,47754

6.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto della quota unitaria (qta rifiuti rapportata ad ogni singola utenza in funzione del numero di componenti del nucleo corretto da un coefficiente di proporzionalità per un coefficiente di adattamento per il costo unitario (€/Kg)

$$TVd(n,S)=Q_{uv} * K_b * C_u$$

Definizioni:

n= n.componenti nucleo familiare

Cu = costo unitario €/Kg. Rapporto tra costi variabili attrib. ut. domest. e Q. tot. rif. Prodotti da n. utenze domestiche

Kb= Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Quv = quota unitaria: rapporto tra qta tot. rifiuti dom. e n. tot. utenze dom. in funzione del n. componenti nucleo familiare corretto da un coefficiente proporz. di produttività

N= n. totale delle Utenze domestiche in funzione del n. di comp. del nucleo familiare

Qtot = quantità totale rifiuti

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \text{Somatoria di } (N(n) * K_b(n))$$

Categoria	Nuclei	Kb Min	Kb max	Kb utilizzato	Nuclei adattati	Tariffa	Gettito
Utenza domestica (1 componente)	122,00	0,60	1,00	0,60	73,20	41,02353	5.004,87
Utenza domestica (2 componenti)	132,90	1,40	1,80	1,40	186,06	95,72157	12.721,40
Utenza domestica (3 componenti)	162,50	1,80	2,30	1,80	292,50	123,07059	19.998,97
Utenza domestica (4 componenti)	45,50	2,20	3,00	2,20	100,10	150,41961	6.844,09
Utenza domestica (5 componenti)	9,70	2,90	3,60	2,90	28,13	198,28039	1.923,32
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	5,70	3,40	4,10	3,40	19,38	232,46667	1.325,06
					699,37		47.817,71

quindi il Quv risulta essere di :

Q. Tot. Rifiuti/somm. N. ut * Kb				Quv (Kg)
196.837,40	/	699,37	=	281,44959

quindi il Cu (costo unitario €/Kg) risulta essere di :

costi variab. ut. dom. / qta rifiuti ut. dom.				Cu (€/Kg)
47.817,90	/	196.837,40	=	0,24293

7) ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

7.1) CALCOLO DELLA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE

si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per al superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione per tipologia di attività (Kc) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m²) per il Kc

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc(ap)$$

Tfnd = quota fissa della tariffa per ut. non domestica di tipologia ap e superficie Sap

Sap= superficie locali attività produttiva

Qapf = quota unitaria €/m² determ. da rapporto tra costi fissi attrib. a utenze non domest. e sup. tot. Ut. not. Dom. corretta da coeffic. potenz. produzione (Kc)

Ctapf = costi fissi attribuiti alle utenze NON domestiche

Kc = coefficiente potenziale di produzione di rifiuto connesso al tipo di attiv. per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

$$Qapf = Ctapf / SommatoriaSap * Kcap$$

Attività Produttive	Kc Min	Kc Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa al m ²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,32	150,00	48,00	0,20177	30,27
102-Campaggi, distributori carburanti	0,67	0,80	0,67	0,00	0,00	0,42246	0,00
103-Stabilimenti balneari	0,38	0,53	0,38	0,00	0,00	0,23960	0,00
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30	928,00	278,40	0,18916	175,34
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,07	1.228,79	1.314,81	0,67467	829,03
106-Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,80	468,00	374,40	0,50442	256,07
107-Casa di cura e riposo	0,95	1,00	0,95	0,00	0,00	0,59900	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	1,00	826,19	826,19	0,63053	520,94
109-Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	0,55	25,00	13,75	0,34679	8,67
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,87	272,00	236,64	0,54856	149,21
111-Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1,07	1,52	1,07	61,00	65,27	0,67467	41,15
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegnamerie, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,04	0,72	999,00	719,28	0,45398	453,53
113-Carrozzeria, autofficina, elettroauto	0,92	1,16	0,92	168,50	155,02	0,58009	97,75
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43	473,00	203,39	0,27113	128,24
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,55	1.175,20	646,36	0,34679	407,55
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	7,42	4,84	178,35	863,26	3,05177	544,31
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	3,64	298,00	1.084,72	2,29513	683,95
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	1,76	285,00	501,60	1,10973	316,27
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	1,54	0,00	0,00	0,97102	0,00

120-Ortofrutta, peschiere, fiori e piante	6,06	10,44	6,06	0,00	0,00	3.821,01	0,00
121-Discoteche, night club	1,04	1,64	1,04	0,00	0,00	0.655,75	0,00
122-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,00	0,00	0,51	7.022,60	3.581,53	0.321,57	2.258,26
123-Locali diversi (portici, fienili, stalle, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00
124-Attività connesse all'agricoltura	0,00	0,00	0,55	1.068,00	587,40	0.346,79	370,37
					11.500,02		7.251,11

quindi il Qapf (quota unitaria €/m2) risulta essere di:

Qapf=Ctfund/Sommatoria Stot*Kc		Qapf (€/m ²)
7.251,07	/	11.500,02 =
		0,63053

7.2) CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE

Si ottiene come prodotto del costo unitario €/Kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione per tipologia di attività (Kd) si ottiene dal prodotto quota unitaria (€/m2) per il Kd

$$TVnd(ap, Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

TVnd = quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica con tipologia di attività produttiva ap
Sap = superficie locali dove si svolge l'attività produttiva

Cu = costo unitario (€/Kg). E' determinato dal rapporto tra costi variabili utenze non domestiche e quantità totale rifiuti non domestici

Kd = coefficiente potenziale di produzione in Kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima per aree geografiche e grandezza comuni (5000)

Attività Produttive	Kd Min	Kd Max	Kc Utilizzato	Totale Superficie	Superficie Corretta	Tariffa V/m²	Totale Gettito
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	2,60	150,00	390,00	0,76708	115,06
102-Campaggi, distributori carburanti	5,51	6,55	5,51	0,00	0,00	1,62562	0,00
103-Stabilimenti balneari	3,11	5,20	3,11	0,00	0,00	0,91754	0,00
104-Espozizioni, autosaloni	2,50	3,55	2,50	928,00	2.320,00	0,73758	684,47
105-Alberghi con ristorante	8,79	10,93	8,79	1.228,79	10.801,06	2,59331	3.186,63
106-Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	6,55	468,00	3.065,40	1,93245	904,39
107-Case di cura e riposo	7,82	8,19	7,82	0,00	0,00	2,30713	0,00
108-Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	8,21	826,19	6.783,02	2,42220	2.001,20
109-Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	4,50	25,00	112,50	1,32764	93,19
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	7,11	272,00	1.933,92	2,09766	570,56
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, pluritenze	8,80	12,45	8,80	61,00	536,80	2,59626	158,37
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50	5,90	1.274,70	7.520,73	1,74068	2.218,84
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	7,55	238,70	1.802,19	2,22748	531,70
114-Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	3,50	473,00	1.655,50	1,03261	488,42
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	4,50	1.567,70	7.054,65	1,32764	2.081,34
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88	39,67	345,36	13.700,43	11,70984	4.042,04
117-Bar, caffè, pasticceria	25,82	51,47	29,82	298,00	8.856,36	8,79779	2.521,74
118-Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	14,43	285,00	4.112,55	4,25728	1.213,32
119-Pluritenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	12,59	0,00	0,00	3,71443	0,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60	49,72	0,00	0,00	14,66889	0,00
121-Discothèque, night club	8,56	13,45	8,59	0,00	0,00	2,53431	0,00
122-Autorimessa e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,00	0,00	4,20	7.754,70	32.569,74	1,23913	9.505,08
123-Locali diversi (portici, fanili, stalle, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00
124-Attività connesse all'agricoltura	0,00	0,00	4,50	1.068,00	4.806,00	1,32764	1.417,92
					108.050,85		31.878,27

quindi il Cu (costo unitario €/kg) risulta essere di:

Costi variabili ut.non dom./	qta rifiuti ut.non dom.	=	CU (€/kg)
31.878,60	/ 108.050,85	=	0,29503